

Convenzione per le attività dei professionisti

TRA

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nel seguito anche CONAF C.F. 80247570585 con sede in Via Po, 22 – 00198 – Roma, che interviene al presente atto in persona del Presidente, dr. Andrea Sisti

E

La Federazione Regionale dei Dottori agronomi e dottori Forestali di

VISTO

- a) il Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- b) il Regolamento (CE) n. 885/06 del 21 giugno 2006, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/05;
- c) il Regolamento (CE) n.1782/2003 del 29 settembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- d) il Regolamento (CE) n.73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n.247/2006, (CE) n.378/2007 e abroga il regolamento (CE) 1782/2003
- e) il Regolamento (CE) N. 795/2004 del 21 aprile 2004, e successive modificazioni e integrazioni, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- f) il Regolamento (CE) 796/2004 del 21 aprile 2004, e successive modificazioni e integrazioni, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#)

- g) Regolamento (CE) N. 1973/2004 del 29 ottobre 2004, e successive modificazioni e integrazioni, recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
- h) il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), come modificato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188;
- i) Il D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, recante norme di semplificazione amministrativa in agricoltura
- j) il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- k) il d.lgs. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 "Codice dell'amministrazione digitale";
- l) il Decreto dell'11 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cui sono state approvate le "Linee guida per lo sviluppo del SIAN";
- m) la circolare AGEA n. 13, del 12 marzo 2009, nella quale è prevista la facoltà per i produttori di avvalersi, ai fini della presentazione delle domande di aiuto, dei professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali
- n) vista la convenzione tra AGEA e Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dottori Forestali sottoscritta il 7.05.2010;
- o) vista la decisione della Conferenza Permanente dei Presidenti di Federazione del 20.04.2009;

CONSIDERATO CHE

- a) per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Organismo pagatore può avvalersi, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 885/2006, del 21 giugno 2006, di altri organi o servizi amministrativi;
- b) al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di cui al Regolamento (CE) 796/2004 del 21 aprile 2004 sopra citato, e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l'Organismo pagatore predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti abilitati si impegnano ad adottare e rispettare;
- c) al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni, di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 sopra citato, e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l'Organismo pagatore predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di

salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati si impegnano ad adottare e rispettare;

- d) in considerazione della complessità delle procedure di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR e dell'elevato numero dei produttori agricoli beneficiari dei contributi comunitari, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 885/2006, del 21 giugno 2006, AGEA ha deciso di avvalersi del contributo operativo dei CAA, in qualità di soggetti affidatari di servizi, in conformità con quanto previsto nell'articolo 3bis del D.lgs n. 165/99, anche in applicazione della facoltà di delega prevista dal Regolamento n. 885/2006;
- e) la circolare AGEA n. 13, del 12 marzo 2009, prevede la facoltà per i produttori di avvalersi, ai fini della presentazione delle domande di aiuto, dei professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, uno dei quali è costituito dal CONAF;
- f) il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, CONAF, ai sensi dell'art. 26 della L 3/76 comma b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
- g) le Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi della L 152/92 art. 21-ter lettera e) e g) possono svolgere funzioni delegate dagli Enti al fine dell'ottimizzazione dei rapporti istituzionali;
- h) agli iscritti agli Albi Professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, su delega dei propri clienti, in forza dell'art. 6 del DPR 503/1999, può essere consentito legittimo titolo di accesso al SIAN
- i) con nota n. 1093 del 16.03.09 del CONAF ha richiesto all'AGEA la possibilità di concedere legittimo diritto di accesso al SIAN ai propri iscritti
- j) al fine di disciplinare le attività di cui ai punti r), s), t), u) e v) e w) l'Agea ha trasmesso al CONAF lo schema della presente convenzione ai fini della relativa sottoscrizione per adesione;
- k) le condizioni della presente Convenzione sono in linea con la vigente normativa comunitaria in materia di delega di compiti degli Organismi pagatori, e specificamente con il Regolamento (CE) n. 885/2006 citato in premessa;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto le attività e gli obblighi della Federazione Regionale dei nei confronti del CONAF e dell'Organismo pagatore AGEA ai fini dell'esercizio, da parte dei professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali stesso, della funzione di predisposizione delle domande di aiuto e/o dichiarazioni da presentare da parte di produttori agricoli che intendano avvalersi dei professionisti stessi ai sensi della circolare AGEA n. 13 di cui alla lettera j) delle premesse.
2. La presente convenzione è valida ai fini della predisposizione delle domande di accesso al regime unico di pagamento, di cui al reg. CE) n.73/2009, per l'annualità 2010.
3. La presente convenzione impegna le parti contraenti all'assolvimento dei compiti previsti a titolo completamente gratuito; la Federazione in virtù di quanto stabilito al precedente comma, dichiara che, per le prestazioni e le obbligazioni derivanti dall'attuazione della presente convenzione, nessun compenso o onere potrà gravare su AGEA o sugli Enti da essa individuati a nessun titolo.

Articolo 2

(Compiti dei professionisti iscritti all'Ordine / Collegio)

1. I professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali possono, su delega formale dei produttori rilasciata in coerenza di quanto disposto all'articolo 6, accedere alle informazioni relative ai produttori deleganti contenute nel fascicolo aziendale degli stessi costituito nell'ambito del SIAN, ai fini della predisposizione delle domande di aiuto e/o dichiarazioni relative ai regimi di aiuto ed alle OCM gestiti dall'Organismo pagatore.
2. Il fascicolo aziendale contiene, in particolare, tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria in materia di Sistema Integrato di Gestione e controllo.
3. Per i fini di cui al comma 1 i professionisti devono:
 - a) acquisire, unitamente a copia di un documento di identità del produttore in corso di validità, delega formale rilasciata secondo quanto previsto all'articolo 5 alla consultazione delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale del produttore, ai fini della predisposizione delle domande e/ dichiarazioni relative al regime unico di pagamento per l'annualità 2010.
 - b) richiedere, mediante la Federazione, l'autorizzazione all'accesso ai servizi del SIAN per la consultazione delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale del

produttore, ai fini della predisposizione delle domande e/ dichiarazioni relative al regime unico di pagamento per l'annualità 2010

- c) conoscere e accettare integralmente tutte le disposizioni emanate dall'AGEA in materia di tenuta del fascicolo aziendale e presentazione di domande e/o dichiarazioni relative regimi di aiuto ed alle OCM dalla stessa gestiti, ivi compresi i Manuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)
 - d) predisporre le domande e/o dichiarazioni, per le quali è delegato dal produttore, secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
 - e) richiedere per conto del produttore, ove lo stesso non intenda farlo personalmente, la registrazione a sistema delle domande di aiuto e/o dichiarazioni predisposte, presso gli sportelli dell'Organismo pagatore o del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) cui il produttore delegante ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.
4. Le deleghe per la consultazione delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale del produttore, ai fini della predisposizione delle domande e/ dichiarazioni relative al regime unico di pagamento per l'annualità 2010, rilasciate dai produttori, devono essere custodite dalla Federazione per i controlli di competenza.

Articolo 3

(I compiti della Federazione)

1. Alla Federazione sono assegnati i seguenti compiti:
- a) garantire l'identificazione univoca, i titoli professionali e l'iscrizione all'Ordine del professionista da registrare nel SIAN;
 - b) acquisire dal professionista da registrare nel SIAN la dichiarazione di non sussistenza di situazioni personali o professionali tali da configurare cause di incompatibilità rispetto alle attività delegate dal produttore
 - c) registrare mediante i servizi del SIAN le deleghe formali conferite al professionista dai produttori che se ne avvalgono
 - d) conservare nel proprio archivio copia delle deleghe registrate e tenerle a disposizione dell'Organismo pagatore AGEA per i controlli di competenza
 - e) fornire a ciascun professionista registrato, con le modalità indicate nel Manuale Operativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le credenziali per l'accesso ai servizi del SIAN

- f) fornire a ciascun professionista registrato i Manuali e le circolari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 4

(Obblighi della Federazione)

1. La Federazione garantisce:
 - la conservazione e la disponibilità all'AGEA dei documenti acquisiti nell'esercizio della presente convenzione
 - la privacy e riservatezza delle informazioni acquisite dal sistema, avendo cura di garantire la responsabilità dei professionisti iscritti abilitati all'utilizzo del SIAN.
2. La Federazione si impegna ad attivare un proprio sistema di monitoraggio dell'operato dei professionisti registrati al SIAN finalizzato al controllo del pieno rispetto, da parte degli stessi, delle regole indicate nei Manuali e nelle circolari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b); il sistema di monitoraggio attuato deve essere comunicato all'AGEA.
3. La Federazione si impegna a presentare al CONAF, a richiesta della stessa, relazione sullo stato di svolgimento delle attività affidate.
4. Il CONAF e la Federazione si impegnano a consentire all'AGEA di realizzare, con le modalità che saranno concordate tra le parti, l'interconnessione, mediante i servizi del SIAN, con le banche dati del proprio sistema informativo, per agevolare i controlli che l'AGEA stessa riterrà opportuno eseguire in relazione alle attività disciplinate dalla presente convenzione ed ai controlli eseguiti dal CONAF.

Articolo 5

(Delega)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione il professionista iscritto all'Ordine acquisisce dal produttore delega formale, rilasciata ai sensi del comma II dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 196/2003, nella quale siano espressamente indicati la specifica tipologia di domande e/o dichiarazioni per le quali la delega è rilasciata e la campagna di riferimento.

Articolo 6

(Controlli)

1. Il CONAF e la Federazione prende atto ed accetta sin d'ora che i professionisti iscritti e registrati nel SIAN sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco disposti dall'Unione europea, dalle Regioni e Province autonome, dall'AGEA e dagli Organismi pagatori in applicazione del SIGC, della normativa comunitaria e nazionale vigente ed in conformità di quanto previsto nei Manuali e Circolari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità tali da inficiare la regolarità degli atti amministrativi predisposti, l'Organismo pagatore AGEA può inibire la funzionalità operative e risolvere unilateralmente la presente convenzione.
3. L'Organismo pagatore AGEA definisce con proprie circolari le modalità di esecuzione dei controlli di cui al presente articolo.
4. Ogni irregolarità riscontrata in sede di controllo verrà segnalata dall'Organismo pagatore al CONAF per le iniziative di competenza, nonché alle altre Autorità che l'Organismo pagatore stesso, in relazione alla tipologia della irregolarità, ritenga necessario attivare.

Articolo 7

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Articolo 8

(Spese contrattuali)

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Federazione Regionale.
2. Il presente atto è redatto in 2 (due) copie originali su carta legale di cui una per la Federazione ed una per il CONAF

Roma li,

Per la Federazione Il Presidente Dr. Agr		Per il CONAF Il Presidente Dr. Agr Andrea Sisti
--	--	---